

**ACCORDO SUGLI INTERVENTI DI TUTELA E DI SVILUPPO
DELL'ENTE BILATERALE SETTORE TERZIARIO
PROVINCIA DI TREVISO 2014**

Il giorno 19.12.2013 presso UNASCOM Provinciale di Treviso si sono incontrati in qualità di parti costituenti dell'Ente Bilaterale EBiCom:

UNASCOM-Confcommercio di Treviso rappresentata dal Presidente Sig. Guido Pomini, dal Dr. Federico Capraro, Presidente di Federalberghi Treviso e dal Sig. Franco Zoppè presidente FIPE Treviso assistiti dal Segretario Dott. Piero Tedesco, dal Dott. Luca Bertuola, Responsabile dell' Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio e dal Rag. Valter Carnio Consulente del Lavoro Ascom Confcommercio Treviso;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali della Filcams CGIL Nadia Carniato, della Fisascat CISL Edoardo Dorella e della Uiltucs Massimo Marchetti,

e alla presenza di

CGIL Treviso nella persona del segretario Sig. Giacomo Vendrame; CISL Treviso e Belluno nella persona del Sig. Franco Lorenzon, UIL Treviso e Belluno nella persona del Sig. Carlo Viel

e

dell'Ente Bilaterale EBiCom della provincia di Treviso, rappresentato dal Presidente Sig. Mario Piovesan e dal vice Presidente Sig. Luigino Tasinato.

Considerato:

- a) il profondo cambiamento dell'economia e quindi anche del mercato del lavoro, dovuto alla crisi che ormai da più anni ha colpito anche il territorio della provincia di Treviso;
- b) l'esigenza di creare presupposti e condizioni per creare lavoro e per un rilancio dell'occupazione;
- c) che in EBiCom Treviso sono attivi dal 1992 sia il sistema della bilateralità previsto dal CCNL TDS sia quello previsto dal CCNL Turismo con propri bilanci distinti ma con unica sede di gestione e unica previsione di servizi e sussidi per lavoratori e imprese;
- d) che al sistema della bilateralità, le norme in vigore affidano un ruolo nel sostegno al reddito;
- e) che le parti nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali collettive vigenti, attraverso il sistema della bilateralità, ritengono strategico creare per i settori rappresentati e per il territorio azioni di sviluppo e tutela con l'obiettivo primario di sostenere le aziende e i lavoratori e incentivare l'occupazione;
- f) che nell'obiettivo "tutele" rientrano le misure di integrazione al sostegno del reddito, la gestione degli ammortizzatori sociali affidati alla bilateralità - per il periodo 2013-2016 - dalla Legge n. 92/2012, gli strumenti di welfare non previsti dal welfare pubblico o dai fondi contrattuali previsti dal ccnl tds e ccnl turismo operativi a livello nazionale, gli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal Decreto 81 del 2008;
- g) che nell'"obiettivo sviluppo" rientrano politiche attive per il lavoro quali la formazione e riqualificazione professionale, incentivi all'occupazione integrativi a quanto previsto dal D.L. 76/2013 (Decreto Lavoro) art. 7 comma 5, lett. b), aiuti alle imprese per la gestione di obblighi cogenti, incentivi alla formazione per la gestione di strumenti anche contrattuali che le parti sociali intendono assumere per il comparto terziario (Commercio, servizi e turismo), al fine di favorire la produttività e l'efficienza organizzativa, nonché per attivare politiche di premialità sul salario variabile.

Premesso inoltre che:

in data 02 Novembre 2011 Unascom Confcommercio Treviso ha sottoscritto insieme a CGIL Treviso, CISL Treviso e UIL Treviso un'intesa confederale per lo sviluppo ed il sostegno dell'economia commerciale, turistica e dei servizi della provincia di Treviso;

detta intesa affida alle categorie del commercio, dei servizi e del turismo la concreta attuazione di strumenti per una politica di sviluppo del lavoro, dell'occupazione e del territorio.

A series of handwritten signatures in black ink, representing the various parties mentioned in the text, including Unascom Confcommercio, CGIL, CISL, and UIL.

Tutto ciò premesso:

le Parti concordano di attivare i seguenti strumenti di tutela e di sviluppo del comparto terziario (Commercio, turismo e servizi) nel territorio della provincia di Treviso.

AZIONI DI TUTELA

A) SOSTEGNO AL REDDITO

Le Parti, fatto salvo quanto sarà disposto in materia di CIG in deroga, condividono la necessità, in questa situazione economica, di continuare ad orientare in via preferenziale le risorse di EBiCom all'attivazione di strumenti di sostegno al reddito, integrativi, sussidiari e complementari a quelli previsti dalle norme in vigore concordando i seguenti interventi.

Intervento di integrazione all'Aspi per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Ai lavoratori anche apprendisti, licenziati da aziende che non possono accedere alla indennità di mobilità per riduzione di personale, per cessazione dell'attività dell'azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino:

- dal verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. redatto presso le commissioni per la conciliazione delle controversie della Direzione Provinciale del Lavoro o di EBiCom;
- da verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato presso la Commissione di Conciliazione di EbiCom;
- da verbale sottoscritto presso la Commissione Vertenze, istituita secondo i vigenti CCNL dei settori del Terziario e del Turismo, operante presso EBiCom, di presa d'atto del licenziamento avvenuto, nonché da dichiarazione aziendale di non opposizione al licenziamento da parte del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo giorno dalla comunicazione di licenziamento;
- da dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di concordato o di fallimento dell'azienda.

Sarà corrisposto un contributo pari al 20% dell'indennità erogata dall'INPS (Aspi) per un periodo massimo di 6 mesi per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto i 55 anni e di 8 mesi per gli altri lavoratori.

La domanda dovrà essere presentata dal lavoratore interessato entro 150 giorni dalla data del licenziamento, integrata dalla documentazione che attesti l'indennità erogata da INPS.

Il contributo, che avrà come base di calcolo l'indennità lorda corrisposta da INPS, sarà liquidato in un'unica soluzione entro 90 gg dallo scadere dei periodi massimi indennizzabili.

Intervento di integrazione all'indennità Aspi per lavoratori sospesi.

Ai lavoratori anche apprendisti, sospesi per crisi aziendale o occupazionale, ad eccezione delle sospensioni lavorative programmate, risultante dal verbale di accordo sindacale sottoscritto in base alle procedure previste dall'accordo sindacale in materia di sostegno al reddito, sarà corrisposto un contributo giornaliero pari al 20% dell'indennità erogata dall'INPS (Aspi) allo stesso titolo per un massimo di 90 giorni su un biennio variabile.


Non potranno accedere al contributo, sulla base di quanto stabilito dall'art. 19 legge 2/09, i lavoratori stagionali (non aventi diritto), i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata.

Il Verbale di Accordo sindacale dovrà contenere la data di inizio e di fine sospensione dal lavoro.

Il contributo avrà come base di calcolo l'indennità lorda corrisposta da INPS (Aspi) e sarà liquidato con le modalità che saranno stabilite dal regolamento EBiCom a seguito di apposita convenzione con l'INPS, e comunque nei limiti di cui alle disposizioni previste al punto 5).

Interventi di integrazione al reddito per lavoratori in contratto di solidarietà.

Ai lavoratori di aziende, che non occupano più di 50 dipendenti o che comunque non abbiano accesso alla cigs e che versino in situazione di crisi a cui è temporaneamente ridotto, per oltre il 20%, l'orario di lavoro settimanale con l'instaurazione di "Contratti di Solidarietà" a causa di crisi aziendali nei settori turismo e



terziario (ivi compresi i casi previsti dall'art 7 ter punto 5 della legge n° 33 del 09 Aprile 2009), sarà erogato un contributo che è pari a 1,5 € lordi per ogni ora di riduzione dell'orario di lavoro con un massimo di 300 ore di riduzione per anno solare (01/01/2014 – 31/12/2014).

Per usufruire del sussidio è necessario che l'Azienda in crisi adotti le previste procedure di legge e che venga redatto il Contratto di Solidarietà tra l'Azienda, l'Organizzazione Datoriale e la/le O.S./OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tale Contratto dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalla normativa, anche le ore di riduzione settimanali suddivise per lavoratore nonché la dichiarazione che, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, saranno usufruiti i periodi di ferie e permessi residui degli anni precedenti. Il Contratto sarà sottoscritto, ovvero depositato per la validazione, presso EBiCom.

Il contributo che avrà come base di calcolo i periodi indennizzabili riconosciuti da INPS, sarà liquidato in un'unica soluzione al termine del periodo indennizzabile previsto e nei limiti di cui alle disposizioni contenute al punto 5) del presente accordo;

Intervento in favore delle aziende che hanno stipulato accordo sindacale per accesso alla Cig in deroga.

Per le aziende che hanno fatto richiesta di cig in deroga, iscritte e in regola con i versamenti previsti per il sostegno al reddito, EBiCom prevede un contributo a titolo di rimborso forfettario del contributo addizionale INPS pari a 25 € per ogni dipendente che fruisce della cig in deroga.

Il contributo sarà erogato nel caso la cig superi i 14 gg di calendario al mese.

Tale contributo sarà erogato per un massimo di 3 mesi.

EBiCom provvederà a regolamentare la procedura per l'accesso a tale contributo.

Interventi a favore di dipendenti di aziende in cig in deroga.

Nel caso di aziende che a fronte di crisi aziendale abbiano richiesto per i lavoratori la cig in deroga e per esigenze organizzative non possano procedere alla rotazione del personale nel mese di riferimento, EBiCom riconosce ai dipendenti in cig a zero ore un contributo mensile pari al 20% dell'assegno INPS di integrazione al reddito.

L'intervento opera esclusivamente per i dipendenti sospesi a zero ore per tutto il mese di riferimento. L'intervento sarà riconosciuto per un numero massimo di 3 mesi.

Le modalità di erogazione e liquidazione degli interventi sopra previsti sono contenute nel regolamento EBiCom.


B) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Organismo Paritetico Provinciale e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Le Parti si danno atto dell'importanza e dell'efficacia del sistema posto in essere a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la stipulazione dell'Accordo Territoriale Applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 del 04.06.2012, costitutivo dell'Organismo Paritetico Provinciale e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.

I due organismi, operanti all'interno dell'Ente Bilaterale, svolgono le funzioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, attribuite loro dalla legge, senza oneri aggiuntivi per le stesse e nelle modalità previste dal citato accordo provinciale del 04.06.2012.

In particolare, ai sensi della normativa sulla sicurezza (TU n. 81/2008), può essere richiesta la collaborazione dell'Organismo Paritetico nell'attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e per la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, in merito alla valutazione dei rischi presenti in azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ovvero all'organizzazione della formazione degli stessi, così come prevista all'art. 37 T.U. Sicurezza.



Contributo per accertamenti sanitari per i dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

Nell'ottica di incentivare la tutela della salute per i lavoratori delle aziende del comparto terziario e, al contempo di evitare aggravio di costi alle imprese le parti concordano di finanziare, con un apposito capitolo di spesa l'attività di sorveglianza sanitaria nelle imprese tenute a tale obbligo.

In questo senso l'Ente Bilaterale attiva un contributo parziale dei costi sostenuti dalle aziende per le visite relative all'accertamento sanitario per i dipendenti, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, pari al 50% della spesa per singola visita con un massimo di € 15,00 rimborsabili (al lordo della ritenuta d'acconto del 4%).

Non rientrano nelle spese rimborsabili quelle sostenute per esami clinici e biologici di cui al comma 4 art. 41 D.Lgs. n. 81/2008.

Finanziamento e collaborazione alla formazione per l'adempimento di obblighi normativi in materia di sicurezza.

L'ente continuerà a garantire la collaborazione alle aziende per la formazione in materia di sicurezza mantenendo il finanziamento alla stessa con riguardo ai corsi per lavoratori per RSPP per RLS, per addetti al primo soccorso e all'antincendio.

Tali azioni saranno attivate esclusivamente previa richiesta di collaborazione da parte delle aziende o, per esse, dai centri di formazione accreditati all'OPP.

AZIONI E STRUMENTI DI SVILUPPO

*Le parti concordano che siano da incentivare come misure di sviluppo per il settore del terziario (Commercio, Turismo, Servizi) gli interventi in materia di **Formazione** per i lavoratori e datori di lavoro e gli interventi costituenti **Incentivi all'Occupazione**.*

A) Formazione e riqualificazione

Le parti concordano che la formazione possa essere uno degli strumenti da privilegiare per creare buona occupazione, per arginare la fase di disoccupazione che, anche nel territorio della provincia di Treviso ha raggiunto livelli preoccupanti, attraverso il costante aggiornamento professionale e attraverso azioni di riqualificazione. Le parti concordano che, considerati i grandi cambiamenti a livello economico anche in sede locale, siano da favorire processi di innovazione e di aggregazione tra le imprese del settore.

Le parti, pertanto, ritengono opportuno continuare e implementare l'azione di promozione e finanziamento di azioni formative per

1) Formazione professionalizzante

Le parti concordano che l'ente provveda al finanziamento delle azioni di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale.

Le azioni formative saranno orientate sulle seguenti aree:

- area alimentare
- area contabile e finanziaria
- area linguistica
- area comunicazione , vendita e marketing
- area gestione aziendale
- area informatica
- area salute e sicurezza sul lavoro
- area cultura e salute

2) Formazione per attività di innovazione e aggregazioni di impresa

Le parti concordano che sia compito dell'ente favorire una formazione principalmente rivolta ai datori di lavoro in materia di aggregazione di impresa e creazione di reti di impresa in quanto anche attraverso questi strumenti sarà possibile mantenere o creare occupazione.

3) Formazione per la gestione di strumenti contrattuali innovativi

Le parti concordano che sia da incentivare tra le imprese la formazione con riguardo agli strumenti contrattuali innovativi derivati dalla contrattazione nazionale o di secondo livello con particolare riguardo alle tematiche della produttività, dell'efficienza organizzativa e degli strumenti contrattuali per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Strumenti che, per la loro corretta gestione e attuazione richiedono specifica formazione. Tali azioni formative saranno riservate ai datori di lavoro e/o al personale addetto alla gestione di tali processi in azienda

B) Incentivi all'occupazione

Le parti concordano di attivare tutte le misure e le risorse necessarie per promuovere politiche attive per l'occupazione. Riconfermando la necessità di utilizzo, in questa situazione economica, degli ammortizzatori sociali, ritengono tuttavia fondamentale attivare percorsi di politiche attive per il lavoro.

Le aziende, che assumono lavoratori dipendenti di ditte aderenti ad EBiCom, in regola con il versamento dei contributi, con contratti di lavoro a tempo indeterminato (full time o part time), oppure a tempo determinato (con un contratto a termine di durata minima pari ad almeno 12 mesi) possono beneficiare dei seguenti interventi:

Contributo in favore delle aziende che assumono lavoratori, anche apprendisti, licenziati per giustificato motivo oggettivo beneficiari di Aspi, mini-Aspi o di ammortizzatori sociali in deroga.

Alle aziende – di qualsiasi settore merceologico e indipendentemente dal CCNL applicato – che assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part time), ovvero a tempo determinato (con una durata minima pari ad almeno 6 mesi, escluse le aziende stagionali come individuate dal DPR 1525/1963)) lavoratori di aziende aderenti ad EBiCom e percettori di Aspi sarà corrisposto un contributo pari al 20% dell'indennità mensile erogata dall'INPS per la disoccupazione.

Analogo contributo sarà riconosciuto da EBiCom alle aziende aderenti che assumano lavoratori percettori di aspi provenienti da aziende appartenenti a settori diversi da quelli ricompresi nei CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dal CCNL Turismo.

La durata di erogazione del contributo sarà pari a quella prevista dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero) per l'indennità Aspi. Per cui, tenuto conto dei mesi già fruiti dal lavoratore al momento della nuova assunzione, l'importo del 20% sarà concesso per i mesi restanti, nei quali il lavoratore – se rimasto disoccupato – avrebbe avuto diritto all'indennità.

Il contributo sarà concesso, nei termini ed alle condizioni sopra previste, anche a quelle aziende che assumono lavoratori percettori di mini-Aspi, ovvero lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga (Cig in deroga o Sospensione), che chiedano l'uscita dall'ammortizzatore e che richiedano, altresì, l'iscrizione alle liste di mobilità.


Nel caso in cui vengano rifinanziati i benefici previsti all'art. 4 Lg. n. 236/1993, le parti si incontreranno per armonizzare l'intervento previsto.

Il contributo sarà concesso solamente a seguito dell'esito positivo del periodo di prova.

STRUMENTI DI WELFARE

Le parti, consapevoli della necessità di una maggiore razionalizzazione degli interventi in merito al welfare contrattuale che nel tempo sono stati attivati da EBiCom Treviso, confermano per l'anno 2014, anche in considerazione del particolare momento economico, tutti gli interventi di welfare già previsti nei servizi di EBiCom.

Si impegnano a ricercare comunque vie per rendere più razionali gli interventi di cui al presente capitolo. Includono inoltre attivare percorsi di sensibilizzazione in merito agli strumenti previsti dai CCNL nazionali sul



welfare contrattuale già presenti per i settori rappresentati. Gli interventi sul welfare esigibili dai lavoratori saranno i seguenti:

Protesi diverse

Ai lavoratori dipendenti in regola con il versamento delle quote contributive, sarà corrisposto un sussidio a fronte delle spese sostenute, per sé stessi, relativamente alle seguenti protesi e nei limiti d'importo specificati:

- D/3a Protesi oculistiche relative alle sole lenti (comprese lenti a contatto)

100% della spesa sostenuta, con rimborso massimo erogabile di € 100,00 (cento) limitatamente ad un solo rimborso ogni 2 anni e per una spesa minima pari a € 40,00 (quaranta)

- D/3b Protesi acustiche

60% della spesa sostenuta una sola volta l'anno (1/1 – 31/12) con un rimborso massimo erogabile di € 350,00 (trecentocinquanta) annui.

- D/3c Protesi ortopediche

100% della spesa sostenuta, una sola volta l'anno (1/1 – 31/12) con un rimborso massimo erogabile di € 350,00 (trecentocinquanta) annui.

Il lavoratore deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 6 mesi prima della data della spesa sostenuta.

Termini di presentazione della domanda:

La domanda deve essere presentata da parte del dipendente su apposito modulo entro 90 giorni dalla data della spesa sostenuta esclusivamente a mano presso l'ufficio dell' Ente oppure presso le Associazioni territoriali di Confcommercio o agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat- CISL, Uiltucs-UIL.

Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire a EBiCom la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Documentazione da allegare in fotocopia:

Copia della certificazione medica con relativa prescrizione di protesi o la lettura delle diottrie; Copia della fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta;

Copia delle 6 buste-paga precedenti la data della spesa. L'erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

Spese sanitarie per figli disabili

Ai lavoratori dipendenti, che abbiano un figlio disabile, sarà corrisposto un contributo annuo lordo pari a € 1.500,00 (millecinquecento) quale concorso spese per l'assistenza del figlio. Il sussidio sarà concesso per una sola volta nell'anno solare (1/1 – 31/12).

Il lavoratore deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 6 mesi prima della data della domanda.

Termini di presentazione della domanda:

La domanda deve essere esclusivamente presentata a mano da parte del dipendente presso l'ufficio dell'Ente oppure presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio o agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire a EBiCom la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Documentazione da allegare in fotocopia:

Stato di famiglia;

Certificazione di cui alle leggi 5/02/92 n. 104 e 15/10/90 n. 295;

Copia delle 6 buste-paga precedenti la data della domanda. L'erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

Contributo spese per asilo nido

Ai lavoratori/lavoratrici dipendenti in regola con il versamento delle quote contributive, sarà corrisposto un contributo spese per le rette di frequenza asilo nido dei propri figli.

Il contributo è annuale e potrà essere richiesto una sola volta per figlio.

La presentazione della richiesta è vincolata al limite di reddito complessivo familiare ISEE individuato da EBiCom in E 15.000,00. Il contributo comunque sarà pari a E 400,00 lordi:

Termini di presentazione della domanda:

La domanda del contributo dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine dell'anno scolastico.

Documentazione da allegare in fotocopia:

almeno 3 ricevute del versamento effettuato presso l'asilo nido; attestazione da parte dell'istituto dell'iscrizione e frequenza del bambino;

copia delle ultime 6 buste paga del richiedente, precedenti la data della richiesta; certificazione ISEE in originale.

Contributo malattia superamento periodo di comporto

Ai lavoratori dipendenti, in regola con il versamento delle quote contributive, che abbiano superato il periodo di comporto previsto dai CCNL del terziario e del turismo e che abbiano fatto richiesta del periodo di aspettativa non retribuita così come previsto dai CCNL stessi, a seguito della continuazione dello stato morboso, sarà corrisposto, su domanda del lavoratore stesso, un contributo pari a euro 20,00 lordi giornalieri per sei giorni settimanali.

Il contributo di cui sopra sarà erogato per un massimo di 90 giornate in un anno solare (1/1 - 31/12) con il limite massimo pari all'importo totale lordo di E 1.800,00 ed alle seguenti condizioni:

- che ci sia la continuazione dello stato di malattia regolarmente certificato per tutto il periodo di aspettativa indennizzabile per il periodo richiesto sulla base del CCNL;
- che non vi sia titolo ad alcuna retribuzione, o indennità a carico di Inps o altri fondi o istituti.

Termini di presentazione della domanda:

La domanda dovrà essere presentata da parte del dipendente entro e non oltre 90 giorni dal periodo indennizzabile da EBiCom.

Documentazione da allegare in fotocopia:

sei buste paga relative all'ultimo periodo retribuito attestanti il versamento ad EBiCom;

certificazione medica relativa alla prognosi di malattia per il periodo per il quale viene chiesto il contributo;

buste paga del periodo per il quale si chiede il contributo attestanti il mancato percepimento di retribuzione o indennità.

Sussidio indennità di malattia per il settore Turismo-Pubblici Esercizi

Ai lavoratori dipendenti di aziende esercenti attività di pubblico esercizio, di cui alla classificazione dell'articolo 1 punto III del CCNL, del settore Turismo, l'Ente corrisponderà un sussidio pari al 20% dell'integrazione dell'indennità di malattia posta a carico dell'INPS come previsto dall'art. 314, punto a)


del medesimo CCNL, in modo da raggiungere complessivamente il 100% dell'indennità stessa.

Il contributo ad integrazione dell'indennità di malattia di cui sopra, sarà erogato per un minimo di 10 giorni e per non più di 120 giorni in un anno solare (1/1 - 31/12) con il limite massimo pari all'importo lordo di € 620,00 (seicentocventi) ed alle seguenti condizioni:

Contribuzione:

Il lavoratore deve essere in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 6 mesi prima dell'inizio della malattia.

Termini di presentazione della domanda:

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there are three distinct signatures, one above the other. At the bottom, there are several larger, more complex signatures, some of which appear to be initials or names written in a cursive style. The signatures are scattered across the width of the page.

La domanda deve essere presentata da parte del dipendente entro e non oltre 60 giorni dal rientro in servizio dopo la malattia esclusivamente a mano presso l'ufficio dell' Ente oppure presso le Associazioni territoriali di Confcommercio o agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat- CISL, Uiltucs-UIL.

Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire a EBiCom la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Documentazione da allegare in fotocopia:

Copie delle 6 buste-paga precedenti l'inizio della malattia; Copie delle buste-paga attestanti la malattia.

L'erogazione verrà effettuata con i limiti di cui alle disposizioni finali.

Ambito di applicazione e validità

Il presente accordo è applicabile alle aziende e ai lavoratori della provincia di Treviso che applichino il ccnl Terziario Distribuzione e Servizi e il ccnl Turismo ed ha validità per l'anno 2014. Relativamente agli interventi sul sostegno al reddito in riferimento alla Cig in deroga questi saranno attivati non appena sarà disciplinata la stessa.

Clausola di salvaguardia

Le modalità di erogazione e liquidazione degli interventi sopra previsti sono contenute nel regolamento EBiCom.

Qualora intervenissero accordi categoriali a livello nazionale o regionale che modificassero materie qui concordate le parti convengo di incontrarsi per armonizzare il presente accordo a quanto stabilito a livello nazionale o regionale.

Treviso, 19 dicembre 2013

UNASCOM

Guido Pomini

Franco Zoppè

Federico Capraro

Piero Tedesco

Valter Carnio (CDL)

Luca Bertuola

EBiCom

Mario Piovesan

Luigino Tasinato

FILCAMS-CGIL

Nadia Carniato

FISASCAT-CISL

Edoardo Dorella

UILTUCS-UIL

Massimo Marchetti

C.G.I.L. Treviso

Giacomo Vendrame

C.I.S.L. Treviso e Belluno

Franco Lorenzon

U.I.L. Treviso e Belluno

Carlo Viel